

**CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

AVVISO PUBBLICO

(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 5/AL/AIE del 22.2.2017)

Integrazione annuale dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi dell'art. 5, comma 1 quinquies, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi Generali in materia di riordino degli Enti regionali"

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione annuale dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali (di seguito denominato Elenco) in applicazione dell'art. 5 comma 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

**Art. 2
(Oggetto)**

1. L'Elenco, nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia di nomina e designazione degli organi di amministrazione degli enti regionali è aggiornato annualmente e comunque all'inizio di ogni Legislatura dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (di seguito denominato Servizio competente).
2. Nella **Tabella 1**), allegata al presente Avviso, sono riportati gli enti regionali per i quali è prevista la nomina o designazione degli organi di amministrazione di soggetti iscritti nell'Elenco.
3. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nell'Elenco. A seguito della formazione dell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

**Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)**

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea purché i soggetti siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte;

- b) possesso dei requisiti previsti per almeno un Ente, elencati nella Tabella 1) allegata al presente Avviso;

Art. 4

(Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco: cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "come di seguito riportate:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." secondo cui: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, ...omissis ...Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici."

Art. 5

(Modalità di iscrizione nell'Elenco)

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'Elenco devono presentare:

- **domanda di iscrizione, in bollo**, allegata al presente Avviso quale Allegato A);
 - **curriculum vitae** in formato europeo (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>), datato e firmato, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché i titoli di studio conseguiti; il curriculum non deve riportare dati sensibili e giudiziari e dati personali non pertinenti: **l'allegazione alla domanda di un curriculum non datato e firmato comporta la mancata iscrizione nell'Elenco**
 - **dichiarazione sostitutiva** di cui all'Allegato B) al presente Avviso.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) se corredate di fotocopia del documento di identità. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
 3. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 6

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. La domanda, il cui modello è reperibile sul sito del Consiglio: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>, (Allegato A), corredato dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) deve essere inviata al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)** con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo raccomandata A/R;
oppure
 - b) con **posta elettronica certificata** all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it; in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. Solo in questo caso non occorre allegare copia del documento d'identità a corredo della dichiarazione sostitutiva. *

*** Avvertenze sull'utilizzo della Pec:**

La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; 2) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; 3) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; 4) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; 5) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; 6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle strutture competenti.)

2. Sulla busta contenente la domanda o nell'oggetto della e mail, deve essere apposta la dicitura: "*Domanda per l'integrazione annuale nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione – Anno 2017*".
3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
4. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale attestante, nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell' invio.
5. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 7
(Cause di inconferibilità)

1. Le designazioni e/o nomine di competenza del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione presso Enti regionali sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità di incarichi disposte dagli articoli **3, 4 e 7** (comma 1), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
2. L'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal soggetto designato per la nomina o per il conferimento dell'incarico **prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico**, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sul modello approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 86 del 22 luglio 2014. I predetti soggetti devono rendere la dichiarazione **entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta**.
3. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale**, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013 deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente, che provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 8

(Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche o che siano componenti di organi di controllo in altro ente regionale, ai sensi dell'art 5, 1-sexies, della L.R. 4/2009.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro si trovano in una delle situazioni che dà luogo alle incompatibilità di cui agli articoli **9**, (commi 1 e 2) , **11** (commi 1, 2 e 3), **12** (commi 3 e 4), **13** (commi 1, 2 e 3), **14** (comma 2) del D.Lgs. 39/2013
3. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore.
4. L'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal soggetto designato per la nomina o per il conferimento dell'incarico prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico. I predetti soggetti devono rendere la dichiarazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta.
5. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale** di una causa di incompatibilità, deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente che provvede agli adempimenti conseguenti.
6. Il soggetto nominato o designato che si trova in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dal Servizio competente del Consiglio regionale.

Art. 10

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il

loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Art. 11
(Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione)

1. Il Servizio competente cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di esclusione, inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs, 39/2013.
2. Il Servizio competente comunica al *Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza* del Consiglio regionale gli eventuali rilievi di inconfiribilità o di incompatibilità emersi per l'incarico.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, contesta all'interessato, in caso di segnalazione da parte del Servizio competente, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità agli artt. 8 e 9

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..